

INIBITO  
RIFICATO  
35



Corte d'Appello di Roma

SEZIONE 04

R.G: 6832/2016

Sent. 1740/2017  
Rep. 2073/17

All'udienza collegiale del giorno 15/03/2017 ore 10:15

**PRESIDENTE** Dr. PETROLATI FRANCO

**Giudice/Consigliere** Dr. SCARAMUZZI RICCARDO

**Giudice/Consigliere** Dr. FALLA TRELLA FRANCESCA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto  
e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente  
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. ....

Il G.R. Dr. ....

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

F. [redacted] P. [redacted]  
Avv. L. [redacted] F. [redacted]

Presente

Convenuto principale

M. [redacted] C. [redacted]  
Avv. ZARDO GIOBBE  
Avv. NERI ROBERTA  
Avv. ZARDO FULVIO

Presente

bu Presidi / Procuratori della causa

Le Corti  
dispongono procedere con il rito locativo e decidere  
la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpe



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE QUARTA CIVILE**

Composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Franco Petrolati	Presidente
Dott. Riccardo Scaramuzzi	Consigliere
Dott. essa Francesca Falla Trella	Consigliere relatore

Nella pubblica udienza del 15/3/2017 ha pronunciato dando lettura in udienza del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 352 capoverso c.p.c.

**SENTENZA ex art. 281 *sexies* c.p.c.**

Nella causa d' appello rubricata al n. rg. 6832/2016 introdotta da

F. [REDACTED] P. [REDACTED] rappresentato e difeso dall' avv. F. [REDACTED] l. R. [REDACTED] in forza di procura speciale in atti ;

- appellante -

nei confronti di

C. [REDACTED] M. [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv. ti Fulvio Zardo ,Giobbe Zardo e Roberta Neri in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta ;

-appellato -

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in appello notificato il 4/11/2016 F. [REDACTED] P. [REDACTED] ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 7124/2016 emessa ai sensi degli artt. 429 e 281 *sexies* c.p.c all' udienza del 7/4/16 .

Si è costituito il M. [REDACTED] deducendo preliminarmente la tardività dell' appello e contestando nel merito la fondatezza dello stesso .

Stante la natura preliminare dell' eccezione di rito la Corte , previo mutamento del rito da ordinario a speciale ex art. 439 c.p.c. , ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione .

Come insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione per la verifica della tempestività dell' appello di una sentenza decisa secondo le norme del rito lavoristico ( quale quella impugnata ), deve aversi riguardo alla data del deposito del ricorso in cancelleria .Ed invero il suddetto principio non trova deroga nella particolare ipotesi della irrituale proposizione del gravame nella forma della citazione ( ancorchè suscettibile di convalidazione a norma dell' art. 156 ultimo comma c.p.c. ) , trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza rilevabile anche d' ufficio e non sanata neppure dalla eventuale costituzione della parte appellata , dalla quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ( c.f.r. Cass. n. 25061/15 e 12990/10 ) .

Né -si osserva- il provvedimento con il quale è stato disposto dalla Corte il mutamento di rito , da ordinario a speciale in forza del principio della ultrattività del rito , determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate in base alla disciplina del rito lavoristico, essendo detto provvedimento ritenuto inidoneo a superare le decadenze e preclusioni già verificatesi in base all' insegnamento sopra riportato .

Passando alla fattispecie in esame non vi è dubbio che l' introduzione del gravame , avvenuta mediante deposito del ricorso iscritto a ruolo in data 11/11/2016 ovvero una volta decorso il termine perentorio lungo per l' impugnazione decorrente dal deposito della sentenza(7/4/2016) , si appalesa irrimediabilmente tardiva , a prescindere quindi dalla data intermedia della notifica del gravame del 4/11/2016 , stante la irritalità dello strumento processuale adottato ( citazione ) rispetto al principio della ultrattività del rito e la sua inidoneità ad evitare la decadenza degli appellanti per inosservanza del termine perentorio di cui agli artt. 434 e 327 c.p.c.

In applicazione dei principi sopra richiamati , la parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata opportunamente ridotte del 50% in considerazione delle ragioni della decisione .

Stante la pendenza del gravame a far data dal 30/1/2013 l' appellante è altresì tenuto al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, dm. 55/14 .

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sull' appello proposto da [REDACTED] P [REDACTED] nei confronti di M [REDACTED] C [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7124/2016 , ogni diversa istanza, domanda eccezione disattesa, così provvede:  
-dichiara inammissibile l' appello ;

-condanna F [redacted] P [redacted] a rifondere a M [redacted] C [redacted] le spese del grado che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.830,00 per compensi professionali , oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ;

-dichiara che F [redacted] P [redacted] al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 *quater*, dm n. 55/2014

Il Consigliere estensore  
Roma, 15/3/2017

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Tiziana [redacted]